



# Citta' di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO - Lavori Pubblici E Manutenzione

**Oggetto:**

## SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, RELAZIONE GEOLOGICA, E SERVIZI COMPLEMENTARI DI ANALISI, INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO DEI LAVORI NECESSARI PER LA:  
**RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DI PALAZZO "TETI MAFFUCCINI" SITO ALLA VIA ROBERTO D'ANGIÓ**

Codice Unico Progetto C. U. P.: F94E16000420009

Codice Identificativo Gara C. I. G.: 7387286541

## PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI

### QUESITO n. 8 -

In merito alla figura di Progettista Restauro - esperto in Restauro di superfici decorate dell'architettura, materiali lapidei e opere in legno è richiesto, come si evince dal disciplinare, titolo di Laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali e/o in possesso della Qualifica di Restauratore di beni culturali riconosciuta dal MiBACT (art. 22 DM 154/2017 ed art 9 nis d.Lgs 42/20014).

E' possibile che tale figura sia ricoperta da un professionista in possesso di attestazione SOA nella categoria OS 2-A ?

Relativamente al quesito posto si evidenzia quanto di seguito:

La **progettazione del restauro** non è un servizio di architettura e/o ingegneria; il **restauro** è ad appannaggio esclusivo o di laureati in conservazione e restauro o di restauratori riconosciuti dal MiBACT

La figura professionale che dovrà progettare il restauro che è, come già detto ad esclusivo appannaggio di laureati in conservazione e restauro e/o di restauratori riconosciuti, non può essere sostituita da altro professionista.

Non è prevista l'equivalenza del ruolo del progettista del restauro con un operatore economica che sia in possesso di attestato di qualificazione SOA per l'esecuzione di interventi di restauro.

L'operatore economico che consegue la qualificazione SOA per la OS 2-A, come stabilito dal DM MiBACT 22/08/2017 n.154, **deve** per dimostrare l'**idoneità ad eseguire lavori di restauro** (non progettazione) avere all'interno della propria organizzazione **restauratori** un numero non inferiore al 20% dell'organico complessivo dell'operatore stesso e di **collaboratori restauratori** in numero non inferiore al 40% dell'organico complessivo dell'operatore stesso.

Il citato D.M. 154/2017, tra l'altro, al TITOLO III<sup>A</sup> definisce:

- **al capo I<sup>A</sup>** i livelli ed i contenuti della progettazione del restauro;
- **al capo II<sup>A</sup>** i soggetti incaricati delle attività di progettazione e di direzione lavori.

### QUESITO n. 9 -

Relativamente alle figure minime necessarie si richiede se nel raggruppamento può partecipare sia una società esperta in sistemi informativi - allestimenti virtuali ed interattivi che risponda anche al requisito di carattere

economico che prevede un lavori il cui importo sia minino di 500.000,00 e un ingegnere informatico.

Relativamente al quesito posto si evidenzia quanto di seguito:

Trattandosi di servizi tecnici di architettura ed ingegneria le figure professionali minime richieste per la partecipazione alla gara di che trattasi devono essere costituite esclusivamente da professionisti iscritti ai relativi Albi e/o Collegi professionali ed abilitati alla libera professione.

I servizi di architettura ed ingegneria sono, come statuito dal d.Lgs 50/2016 e smi e dal decreto MIT n. 263 del 02/12/2016, **servizi riservati** ad operatori esercenti una professione regolamentata da norme legislative per cui l'accesso e l'esercizio della professione stessa è subordinata direttamente o indirettamente al possesso di determinate qualifiche professionali, acquisite a seguito di frequenza ad un ciclo di studi, completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

Per tale ragione oltre ai professionisti non è possibile la partecipazione di società che operano nella realizzazione di sistemi informatici.

Il requisito economico richiesto, da doversi dimostrare dal professionista, deve consentire alla Stazione appaltante di qualificare, in gara, secondo le capacità tecniche e professionali possedute in proprio il soggetto che partecipa.

### **QUESITO n. 10 -**

In riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione, si prende nota che nel team di progetto bisogna inserire un architetto in possesso di diploma post laurea di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio.

Si chiede se la suddetta figura faccia parte di quelle necessarie e richieste al punto 2.2.2 del disciplinare o se trattandosi di ulteriore professionista debba essere inserito quale componente il costituendo RTP e debba anche rispondere ai requisiti di ordine speciale e di capacità tecnica e professionale.

Relativamente al quesito posto si evidenzia quanto di seguito:

La partecipazione di un operatore economico in possesso di diploma post laurea al TEAM di progettazione, per l'acquisizione del punteggio premiante previsto al sub criterio B3 di valutazione non esime lo stesso dal dover dimostrare i requisiti di ordine speciale e capacità tecnico professionale atteso che lo stesso nel momento in cui è chiamato a far parte del TEAM dovrà assumere anche una delle funzioni previste al punto 2.2.2 del disciplinare di gara.

Si evidenzia inoltre che alla pagina 38/61, terzultimo capoverso, del disciplinare di gara testualmente si legge:

"Per il conseguimento del punteggio premiante relativo all'elemento di valutazione **"B3"** il concorrente dovrà produrre specifica dichiarazione con la quale indica il nominativo, la data di nascita, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale, l'anno di laurea, l'anno di abilitazione alla professione, il numero e la data di iscrizione all'ordine professionale, l'anno di conseguimento del diploma di specializzazione post laurea e le modalità di partecipazione **e la funzione che lo stesso assumerà nel team progettuale ed allegazione certificazione di conseguimento del diploma post laurea**".

### **QUESITO n. 11 -**

**Quesito 1):** Per la redazione delle schede afferenti il SUB CRITERIO A1 (punto 4.1 del Disciplinare di Gara) è possibile presentare lavori analoghi di adeguamento e miglioramento sismico di edifici vincolati di elevato pregio artistico ed architettonico, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di eventuali collasso (c.f.r. Del.Reg. n°3573 del 05.12.2006), certificati con ID diverso da S.06?

**Quesito 2):** Per la redazione delle schede afferenti i CRITERI A (punto 4.1 del Disciplinare di Gara) è possibile presentare lavori analoghi per cui si è svolto un servizio di architettura ed ingegneria diverso dalla progettazione?

Relativamente al **quesito 1** posto si evidenzia quanto di seguito:

Per la presentazione dell'offerta tecnica ( cfr capo 4 punto 4.1 disciplinare di gara) sono richiesti servizi di ingegneria ed architettura di tipo analogo alla progettazione da espletare da non confondersi con i requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla procedura di gara che definiscono le classi e le categorie necessarie (cfr classe S.06 disciplinare di gara sub 3.2.3 pagine 34/61 e 35/61). In relazione a quanto innanzi si precisa che per il criterio A sub criterio A1 è possibile far riferimento a lavori analoghi di adeguamento e miglioramento sismico di edifici vincolati ad elevato pregio artistico ed architettonico certificati con ID diverso da S.06 richiesto, invece, quale requisito necessario alla partecipazione.

Relativamente al **quesito 2** posto si evidenzia quanto di seguito:

Per la redazione delle schede relativi al criterio A sub A1- A2 - A3 - A.4 e A5 non è possibile indicare servizi diversi dalla progettazione.

## **QUESITO n. 12 -**

**Al punto 2.2.2, pag. 21, del disciplinare di gara è richiesta la presenza di un professionista con laurea magistrale in conservazione e restauro i beni culturali e/o in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali riconosciuta dal MiBACT.**

**All'interno dell'Offerta Tecnica – Componente Qualitativa punto 5, pag. 42, del disciplinare di gara si premia la partecipazione nel team di progetto di un architetto specializzato, iscritto al relativo ordine professionale, ed in possesso di Diploma post laurea di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio.**

**Si chiede di** chiarire il rapporto tra le due figure sopra indicate, ovvero:

- se per errore di dicitura coincidano con la stessa figura. In tal caso, quale delle due professionalità è necessaria?
- nel caso di due figure distinte, la presenza dell'architetto specializzato con diploma post laurea di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio risulta facoltativa?

Relativamente al quesito posto si evidenzia quanto di seguito:

Le figure professionali di cui al punto 2.2.2 pag 21 del disciplinare di gara e quella relativa alla premialità aggiuntiva per il sub criterio B3 sono figure professionali distinte.

La partecipazione di operatore economico con diploma post laurea nel team di **progettazione è facoltativa e premiante** e per la partecipazione al TEAM progettuale deve assumere una delle funzioni previste al punto 2.2.2 **con esclusione della progettazione del restauro** che non è un servizio di architettura ed ingegneria ed è ad appannaggio esclusivo o di laureati in conservazione e restauro o di restauratori riconosciuti dal MiBACT